

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3063

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(GAVA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(AMATO)

COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(DONAT CATTIN)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(FORMICA)

E COL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI
(JERVOLINO RUSSO)

Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti

Presentato il 28 luglio 1988

ONOREVOLI DEPUTATI! — Come è noto, con legge 6 ottobre 1986, n. 656, sono state apportate modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra — decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 — con particolare riferimento agli aspetti di adeguamento economico delle varie provvidenze.

Il provvedimento originario prevedeva un aumento della indennità di assistenza e di accompagnamento (per le minorazioni ex lettera A-bis, Tab. E, decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834) che, per effetto dell'agganciamento automatico riconosciuto nelle leggi di interpretazione autentica 26 luglio 1984, n. 392, e 4 maggio 1983, n. 165, si sarebbe dovuto estendere agli

invalidi civili totalmente inabili e ai ciechi civili assoluti; è noto d'altra parte che la mancanza di copertura finanziaria non consentì tale estensione.

Nell'intento di attenuare la sperequazione venutasi a determinare a danno degli invalidi e dei ciechi civili e tenendo d'altra parte conto degli ordini del giorno approvati nella decorsa legislatura che si proponevano il raggiungimento di questo obiettivo, nella tabella B della legge finanziaria 1988 sono stati previsti accantonamenti di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

Tale disponibilità finanziaria, pur costituendo una apprezzabile risorsa, non consente peraltro di attuare un completo riallineamento tra le due categorie di minorati.

Nell'intento di soddisfare, comunque, le giuste attese e le più pressanti richieste delle categorie interessate, volte a consentire loro di fronteggiare elementari e primarie esigenze di vita, nonché di utilizzare le richiamate disponibilità espressamente accantonate nella legge finanziaria 1988, si è predisposto un provvedimento normativo che, oltre ad aumentare, per quanto possibile, la misura dell'indennità di accompagnamento, tende anche a venire incontro a specifiche richieste dei sordomuti e dei ciechi civili.

Al riguardo va fatto presente che, come evidenziato peraltro nel prospetto degli oneri finanziari, la disponibilità di 400 miliardi è stata ripartita per le posizioni in atto e per quelle in via di prossima definizione pendenti presso le prefetture.

Nell'articolo 1 del provvedimento sono previste talune urgenti modifiche alla vigente disciplina della indennità di accompagnamento, che viene erogata ai cittadini che siano riconosciuti ciechi assoluti o nei cui confronti sia accertata una inabilità totale e che si trovino nella impossibilità di camminare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, comunque, abbiano bisogno di un'assistenza continua.

L'articolo 2, oltre a confermare il principio della corresponsione della in-

dennità di accompagnamento per dodici mensilità, ne determina le nuove misure, con decorrenza dal 1° gennaio 1988 per un ammontare di lire 588.000 mensili per i ciechi civili e di lire 539.000 per gli altri invalidi.

È opportuno precisare che la misura di lire 588.000 mensili per i ciechi civili e la successiva equiparazione alla misura prevista per i ciechi di guerra riguardano esclusivamente i ciechi assoluti e non si estendono ad altre categorie equiparabili.

Gli articoli 3 e 4 istituiscono rispettivamente una indennità speciale di lire 50.000 mensili per i ciechi in possesso di un minimo residuo visivo e una indennità di comunicazione di lire 200.000 mensili per i sordomuti.

Analogamente a quanto detto a commento dell'articolo 2, si precisa che la indennità speciale di lire 50.000 per i ciechi ventesimisti resta limitata a questa categoria e non si estende ad altre categorie equiparabili.

L'articolo 5, al fine di contenere la complessiva spesa per le categorie protette, si propone di elevare, con il consenso delle stesse categorie, la percentuale di riduzione della capacità lavorativa dagli attuali due terzi all'ottantuno per cento, per conseguire il diritto a percepire l'assegno mensile previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Il successivo articolo detta norme per il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento: si è affermato nell'occasione il criterio del mantenimento dei diritti acquisiti per coloro che non ne avrebbero più titolo, senza peraltro che in tali casi si dia luogo a rivalutazioni o ad ulteriori aumenti delle provvidenze in questione.

È da segnalare in particolare che il presente disegno di legge viene tra l'altro a sanare una grave lacuna del sistema: sino ad oggi, infatti, l'indennità di accompagnamento era riconosciuta ai minori di 18 anni invalidi civili non deambulanti o bisognosi di assistenza continua ma veniva negata ai ciechi totali minorenni. Questi ultimi, a loro volta, al contrario degli invalidi della medesima età, percepivano la pensione (il cui importo equi-

vale alla metà circa dell'indennità di accompagnamento).

Contestualmente con il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento per i minorenni ciechi viene soppressa la pensione prevista in loro favore, nella considerazione che la pensione stessa dovrebbe essere erogata solo in favore di persone maggiorenni, quale corrispettivo, in linea di massima, di un mancato guadagno causato dalla minorazione, o, comunque, in relazione alla possibile mancanza di ulteriori apporti familiari.

Gli articoli 7 e 8 riguardano infine l'abrogazione delle norme non più compatibili e la provvista dei mezzi finanziari occorrenti per far fronte ai maggiori oneri previsti.

Con il provvedimento che viene sottoposto all'esame del Parlamento si è compiuto in definitiva un ulteriore notevole sforzo per venire incontro alle maggiori esigenze presentate dalle persone disabili, in un momento in cui la necessità di contenere la spesa pubblica si manifesta in via del tutto prioritaria.

RELAZIONE TECNICA

(Redatta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67 - legge finanziaria 1988).

Nella tabella B della legge finanziaria 1988 sono stati previsti accantonamenti di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per « l'adeguamento dell'indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti, dei sordomuti e degli invalidi civili totalmente inabili secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge recante modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra ».

Nell'analisi dell'onere finanziario necessario per il 1988 e per i due anni successivi (vedere prospetto allegato) è stato tenuto conto del numero degli assistiti al 30 aprile 1988 e delle istanze in via di prossima definizione presso le prefetture per un totale di circa 766.000 beneficiari (di cui 33.000 sordomuti - dato presunto -, 54.000 ciechi parziali - ventesimisti -, 60.000 ciechi assoluti totali e 617.000 invalidi civili totalmente inabili).

Le disponibilità finanziarie, tenuto conto quindi dell'elevato numero di aventi diritto e dei prossimi beneficiari, non consentono di attuare il completo riallineamento tra le due categorie di invalidi: invalidi di guerra ed invalidi civili.

Compatibilmente con tali risorse si può concedere pertanto: una indennità di comunicazione ai sordomuti di lire 200.000, una indennità speciale di lire 50.000 ai ciechi ventesimisti, un aumento mensile di lire 78.800 ai ciechi assoluti, un aumento mensile di lire 29.800 agli invalidi totalmente inabili, e la concessione della indennità di accompagnamento ai minori ciechi assoluti in sostituzione dell'attuale pensione.

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DEI 400 MILIARDI PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA 1988 PER L'ADEGUAMENTO DELLE INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO AI CIECHI CIVILI ASSOLUTI ED AGLI INVALIDI CIVILI E PER L'ISTITUZIONE DI UNA INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE IN FAVORE DEI SORDOMUTI

1) *Indennità di comunicazione in favore dei sordomuti:*

assistiti: 33.000; importo mensile: 200.000; importo complessivo: 79.200.000.000.

2) *Indennità speciale in favore dei ciechi « ventesimisti »:*

assistiti: 54.000; importo mensile: 50.000; importo complessivo: 32.400.000.000.

3) *Indennità di accompagnamento in favore dei ciechi civili assoluti (circa il 50 per cento dell'adeguamento alla misura prevista per i ciechi di guerra):*

assistiti: 60.012; aumento mensile: + 78.800; importo complessivo: 56.747.347.200.

4) *Indennità di accompagnamento in favore degli invalidi civili totalmente inabili:*

assistiti: 617.646; aumento mensile: + 29.800; importo complessivo: 220.870.209.600.

5) *Indennità di accompagnamento in favore dei minori ciechi assoluti:*

assistiti: 1.159; importo mensile: 588.000; importo complessivo: 4.694.932.000 (*).

Totale complessivo: 393.912.448.800.

(*) L'indicazione di 4.694.932.000 è relativa alla sola differenza tra pensione attualmente erogata e indennità di accompagnamento.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

*(Aventi diritto
alla indennità di accompagnamento).*

1. La disciplina della indennità di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata come segue.

2. L'indennità di accompagnamento è concessa:

a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;

b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.

3. Fermi restando i requisiti sanitari previsti dalla presente legge, l'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

4. L'indennità di accompagnamento di cui alla presente legge non è compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.

5. Resta salva per l'interessato la facoltà di optare per il trattamento più favorevole.

6. L'indennità di accompagnamento è concessa ai cittadini residenti nel territorio nazionale.

ART. 2.

*(Misura e periodicità
delle indennità di accompagnamento).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, l'importo della indennità di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti e con espressa esclusione di ogni altra categoria equiparata, è stabilito in lire 588.000 mensili, comprensivo dell'adeguamento automatico, per l'anno 1988, previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

2. Per gli anni successivi, sempre alle condizioni di cui al comma 1, tale adeguamento sarà calcolato con riferimento all'importo della indennità di accompagnamento percepita, al 1° gennaio 1986, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai ciechi di guerra ascritti alla Tabella E, lettera A, n. 1, allegata alla legge medesima.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1988, l'importo della indennità di accompagnamento erogata agli invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, è stabilito in lire 539.000 mensili, comprensivo dell'adeguamento automatico, per l'anno 1988, previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

4. Per gli anni successivi detto adeguamento sarà calcolato con riferimento all'importo della indennità di accompagnamento percepita, al 1° gennaio 1986, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai grandi invalidi di guerra ascritti alla Tabella E, lettera A-bis, allegata alla legge medesima.

5. L'indennità di accompagnamento è corrisposta per dodici mensilità.

ART. 3.

*(Istituzione, misura e periodicità
di una speciale indennità in favore
dei ciechi parziali).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in

entrambi gli occhi con eventuale correzione, è concessa una speciale indennità non reversibile al solo titolo della minorazione di lire 50.000 mensili per dodici mensilità.

2. Detta indennità sarà corrisposta d'ufficio agli attuali beneficiari della pensione non reversibile di cui all'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli altri casi con decorrenza dal 1° mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.

3. L'indennità speciale di cui al comma 1 non si applica alle altre categorie di minorati civili.

4. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico della indennità di cui al comma 1 sarà calcolato, sulla base degli importi sopra indicati, con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

ART. 4.

(Istituzione, misura e periodicità di una indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è concessa una indennità di comunicazione non reversibile, al solo titolo della minorazione, dell'importo di lire 200.000 mensili per dodici mensilità.

2. Detta indennità sarà corrisposta d'ufficio ai sordomuti titolari dell'assegno mensile di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, trasformato in pensione non reversibile dall'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.

3. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico della indennità di cui al comma 1 sarà calcolato, sulla base

degli importi sopra indicati, con le modalità previste al comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

ART. 5.

(Elevazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa).

1. Ai fini del conseguimento dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve essere accertata nei confronti degli invalidi civili una riduzione della capacità lavorativa superiore all'ottanta per cento.

ART. 6.

(Norme transitorie).

1. Ai ciechi assoluti, di età inferiore ai 18 anni, titolari della pensione di cui al terzo comma dell'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, verrà erogata, in sostituzione della medesima, l'indennità di accompagnamento secondo le disposizioni della presente legge, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della stessa.

2. Le domande pendenti presso i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica all'atto della data di entrata in vigore della presente legge sono definite secondo le disposizioni della medesima. Per i minori ciechi assoluti la richiesta diretta al conseguimento della pensione si intende rivolta all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento.

3. I titolari dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti non sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa superiore all'80 per cento continuano a percepirlo nella misura erogata alla data di entrata in vigore della presente legge; tale importo non sarà soggetto a rivalutazioni periodiche o straordinarie, né ad ulteriori aumenti.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro

dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, provvede ad emanare norme dirette all'attuazione dell'articolo 5.

ART. 7.

(Abrogazioni).

1. È abrogato l'articolo 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

2. Sono fatte salve le domande presentate sino alla data di entrata in vigore della presente legge per ottenere le provvidenze di cui all'articolo 17 della citata legge n. 118 del 1971.

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento « Adeguamento dell'indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti, dei sordomuti e degli invalidi civili totalmente inabili secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge recante modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.